
AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 31/03/2022

COME CAMBIA LA BUSTA PAGA DA MARZO 2022.....	1
ABROGAZIONI.....	1
IMPATTI SUI CEDOLINI PAGA, L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE	1
ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO	2
LE ALTRE NOVITA' DAL 2022 PER I CEDOLINI PAGA.....	3
TRATTAMENTO INTEGRATIVO (EX BONUS RENZI)	4

COME CAMBIA LA BUSTA PAGA DA MARZO 2022

Dal mese di marzo 2022, con l'avvio a regime dell'assegno unico universale, sono diverse le novità che impatteranno sui lavoratori dipendenti ed i loro datori di lavoro con effetti nei cedolini paga.

Si illustrano brevemente le principali novità da porre all'attenzione di tutti i lavoratori dipendenti perché ne siano consapevoli e perché possano più facilmente comprendere cosa cambia nella propria busta paga.

Tali chiarimenti sono altresì molto utili anche per i datori di lavoro che riusciranno a colloquiare con i propri dipendenti in merito ai lordi e ai netti attesi in busta paga, per questo si prega di prestare particolare attenzione a quanto indicato di seguito.

ABROGAZIONI

L'art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021 prevede in particolare l'abrogazione:

- **degli assegni per i nuclei familiari** con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998;
- **degli assegni familiari** limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili di cui all'art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988 e di cui all'art. 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955;
- **delle detrazioni fiscali** di cui all'art. 12 del TUIR per i **figli di età inferiore a 21 anni**.

IMPATTI SUI CEDOLINI PAGA, L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Dal mese di marzo 2022, in sede di predisposizione delle buste paga, i datori di lavoro non potranno più erogare ai lavoratori dipendenti gli assegni familiari suddetti, salvo quelli spettanti ai nuclei familiari senza figli.

Inoltre, nel calcolare l'IRPEF dovuta dai lavoratori, i datori di lavoro non potranno tenere conto delle detrazioni fiscali per i figli a loro carico, salvo per quelli di età anagrafica pari o superiore a 21 anni.

L'effetto che ne deriverà per i lavoratori dall'applicazione di tali nuove regole sarà l'inevitabile taglio del netto da corrispondere risultante dai cedolini paga.

Questi tagli saranno sostituiti, per chi ne farà richiesta, dall' **Assegno Unico e Universale**.

Infatti, l'assegno unico e universale **verrà erogato ai richiedenti dall'INPS** mentre le detrazioni fiscali e gli assegni familiari transitavano nei cedolini dei dipendenti.

Occorre ricordare che i criteri di calcolo della suddetta prestazione tengono conto della condizione economica del nucleo del lavoratore dipendente o autonomo (**si ricorda che l'AUU è richiedibile anche dai lavoratori autonomi**), in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, mentre sia ai fini degli assegni familiari che per la verifica del carico familiare ai fini IRPEF il riferimento era il reddito ai fini fiscali.

In data 09 febbraio 2022 l'Inps ha pubblicato la circolare n. 23 recante ulteriori chiarimenti in merito all'assegno unico e universale in aggiunta alle due informative di dettaglio predisposte congiuntamente dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate il 31 dicembre 2021. In questa circolare si invitano le Aziende a dare ampia informativa ai dipendenti del cambio di regime e in particolare i lavoratori vanno avvisati che al fine di poter percepire l'assegno unico e universale già dal mese di marzo, lo stesso deve essere richiesto per tempo.

Si invitano pertanto tutti i datori di lavoro a sensibilizzare i propri dipendenti affinché pongano in essere le pratiche necessarie presso l'INPS per la richiesta dell'Assegno Unico Universale (AUU) in caso abbiano figli a carico con età inferiore ai 21 anni o necessità di ricevere bonus particolari.

Lo Studio è a disposizione per seguire tali pratiche con appuntamento dedicato al dipendente.

Si precisa che anche le domande tardive effettuate entro il 30/06/2022 permetteranno il riconoscimento dell'AUU a partire dal mese di marzo 2022.

ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

Per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro non è prevista alcuna attività da compiere in quanto il citato art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021 prevede semplicemente l'abrogazione della prestazione previdenziale e della detrazione fiscale mentre, come è stato evidenziato, non è previsto alcun ruolo nell'erogazione.

Continueranno invece ad essere corrisposti gli assegni per i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfanili.

Inoltre, in sede di calcolo dell'IRPEF dovuta dai lavoratori, continueranno ad essere considerate le detrazioni spettanti per i figli di età pari a superiore a 21 anni e degli altri familiari a carico nonché per il coniuge.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 12 del TUIR, si considerano a carico i familiari che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

LE ALTRE NOVITA' DAL 2022 PER I CEDOLINI PAGA

Le novità relative all'assegno unico e universale si aggiungono a quelle della Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

Innanzitutto, quelle in materia di IRPEF in vigore già dal 1° gennaio 2022 relative:

- 1) alla rimodulazione degli scaglioni dell'imposta e la modifica delle aliquote dell'imposta;
- 2) alla modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro di cui all'art. 13 del TUIR;
- 3) alla modifica della disciplina del **trattamento integrativo di 1200 euro** (bonus 100 euro – ex bonus Renzi) spettante per i redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui all'art. 1 del D.L. n. 3/2020: dal 2022 il limite reddituale che dà diritto al trattamento integrativo scende da 28.000 euro annui a 15.000 euro;
- 4) all'abrogazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall'art. 2 del D.L. n. 3/2020 in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro.
- 5) Inoltre, un impatto nei cedolini paga è anche quello derivante dall'applicazione dell'esonero parziale, di 0,8 punti percentuali, dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori nonché le novità contributive conseguenti alle modifiche alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021.

L'agevolazione contributiva riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

*Per l'effettiva operatività di tali ultime due misure, **si attendono le istruzioni INPS**, anche se sono già entrate in vigore dal 1° gennaio 2022.*

TRATTAMENTO INTEGRATIVO (EX BONUS RENZI)

Per i redditi fino a 15.000€ spetta un importo annuale di €1.200 complessivi che il lavoratore dipendente potrà ricevere in rate mensili da 100€, ma è necessario fare attenzione che il lavoratore sia “capiente fiscalmente” e cioè l'imposta lorda sia superiore alle detrazioni spettanti poichè in caso contrario **NON si avrà diritto al Trattamento Integrativo** anche con redditi inferiori ai 15.000€.

Per i redditi compresi tra 15mila e 28mila euro, il trattamento integrativo viene applicato solo se la somma delle detrazioni sotto elencate superano l'imposta lorda. Le detrazioni da calcolare sono:

- carichi di famiglia,
- per lavoro dipendente,
- interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021,
- per spese sanitarie
- detrazioni edilizie per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,
- tutte quelle che si inseriscono nella dichiarazione dei redditi per spese ed oneri sostenuti

Si riporta un esempio per tutti:

Se si ha uno stipendio lordo di 1.510€ mensili, moltiplicandolo per le 14 mensilità, si ottiene il proprio reddito imponibile da lavoro dipendente di 21.140€.

Su questo importo si è tenuti a pagare l'IRPEF.

Per lo scaglione di reddito che va da 15mila e 28mila euro per il 2022 si applica una aliquota del 23% sui primi 15mila euro (3.450 euro di IRPEF) e del 25% sui redditi che eccedono i 15mila euro (1.535 euro di IRPEF).

L'imposta lorda complessiva che si dovrà pagare su un reddito di 21.140€ è di 4.985€.

Perché il Trattamento Integrativo (ex Bonus Renzi) spetti, trovandosi nella fascia tra i 15.000€ e i 28.000€ di fatto, bisognerà avere detrazioni spettanti superiori ai 4.985€.

Di sicuro trattandosi di un lavoratore dipendente avrà diritto alle detrazioni per lavoro dipendente che da quest'anno si calcolano per i redditi di questa fascia seguendo la formula leggermente differente dagli anni precedenti e per l'importo di 21.140€ sono pari a € 2.538.

In questo caso però se non vi sono altre detrazioni (coniuge a carico, spese mediche, ristrutturazioni ecc...) le detrazioni che spettano sono inferiori all'imposta lorda e quindi il bonus non spetta.

Se invece vi fossero altre detrazioni a superamento dell'importo dell'imposta lorda di 4.985€, il trattamento integrativo sarebbe pari alla differenza generatasi dalle maggiori detrazioni al

netto dell'imposta lorda con un massimo di €1200 annuo. (esempio: detrazioni complessive 5.132€, imposta lorda 4.985€, $\rightarrow 5.132€ - 4.985€ \rightarrow$ **T.I. = 147€**)

Pertanto, è consigliabile per il lavoratore dipendente provvedere a presentare la propria dichiarazione dei redditi al fine di poter beneficiare (sommando tutte le detrazioni di cui il proprio datore di lavoro non può essere a conoscenza) del Trattamento Integrativo (ex Bonus Renzi) che potrebbe spettare.

Si allega inoltre un modello che consigliamo di consegnare e far compilare ai propri lavoratori (e successivamente restituire allo Studio) unitamente alla presente circolare affinché possano scegliere la casistica più opportuna per il proprio Trattamento Integrativo.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento